

DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2013
361/2013/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO DEL GAS
NATURALE E DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DEFAULT

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 agosto 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) N. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 715/2009/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 ed in particolare l'art. 2, commi 12, lett. *h*, e 37;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011 n. ARG/gas 45/11 e sue successive modificazioni (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012 n. 249/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, n. 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- il codice di rete di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 e i suoi successivi aggiornamenti;
- il documento per la consultazione 13 dicembre 2012 541/2012/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 541/2012/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 249/2012/R/gas, l’Autorità ha introdotto la disciplina del servizio di default trasporto (di seguito: SdDT), erogato dall’impresa maggiore di trasporto in qualità di responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), finalizzata a garantire il bilanciamento della rete di trasporto in relazione ai prelievi di gas che si possono verificare presso punti di riconsegna della rete di trasporto che restino privi dell’utente del trasporto e del bilanciamento (di seguito: UdB) cui imputare i predetti prelievi, in conseguenza della risoluzione del contratto di trasporto o del mancato conferimento della relativa capacità;
- la medesima deliberazione attribuisce all’impresa maggiore di trasporto la facoltà di organizzare e svolgere procedure concorsuali per la selezione di uno o più venditori che si impegnino ad assumere la qualifica di UdB, per i punti di riconsegna per i quali dovrebbe essere attivato il SdDT. I venditori eventualmente selezionati tramite tali procedure concorsuali assumono la qualifica di “fornitore transitorio” ed erogano la fornitura secondo la disciplina definita nella citata deliberazione;
- la predetta disciplina si applica, quindi, anche con riferimento alle situazioni in cui, per effetto della intervenuta risoluzione del contratto di trasporto di un UdB che risulta inadempiente all’obbligo di prestare le garanzie richieste a copertura dell’esposizione relativamente alle partite economiche che insorgono nell’ambito della regolazione del servizio di bilanciamento, non sia più individuato il soggetto responsabile dei prelievi;
- le disposizioni che disciplinano la risoluzione del contratto di trasporto nel predetto caso e l’attivazione del SdDT o del fornitore transitorio, sono disciplinate dal codice di rete di Snam Rete Gas (di seguito: codice di rete) che prevede che:
 - a) al verificarsi del mancato rispetto del livello di garanzie richieste (ossia non è rispettata la condizione $EPSuk < MEPSuk$ di cui all’articolo 11 della deliberazione 45/11) il RdB, oltre ad adottare le azioni previste a tutela del sistema quali l’inibizione della registrazione di transazioni al PSV, comunica tale circostanza all’UdB interessato unitamente al termine a decorrere dal quale sarà efficace l’eventuale risoluzione del contratto laddove l’utente non provveda al ripristino dei requisiti;
 - b) entro il settimo giorno di calendario successivo alla data (compresa) della comunicazione di cui alla precedente lettera a) l’UdB, deve ripristinare il proprio livello di garanzie (ossia a provvedere al ripristino della condizione $EPSuk < MEPSuk$);
 - c) qualora l’UdB non provveda al ripristino del proprio livello di garanzie nel termine di cui alla precedente lettera b), il RdB, provvede:
 - c)1. alla risoluzione del contratto con decorrenza dal giorno successivo al termine di cui alla precedente lettera b);
 - c)2. ad attivare il SdDT, con decorrenza dalla data di risoluzione del contratto con riferimento a punti di riconsegna serviti dall’UdB cui è stato risolto il contratto; a tal fine il RdB comunica al fornitore transitorio i dati rilevanti entro il secondo giorno successivo alla data di decorrenza del SdDT;

- d) entro i 5 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al precedente punto c)2., il fornitore transitorio trasmette apposita comunicazione ai clienti finali e agli utenti della distribuzione (di seguito: UdD) interessati circa l'avvenuto subentro nella fornitura nell'ambito del SdDT;
- il periodo che intercorre fra la comunicazione di cui alla lettera a) e il termine di cui alla lettera b), entro il quale l'UdB è tenuto a ripristinare il livello di garanzie richiesto (nel seguito: "periodo di eventuale reintegro"), è attualmente pari a sette giorni e, pertanto, non è assicurata una copertura integrale della possibile esposizione relativa alle partite economiche del bilanciamento, posto che il livello delle garanzie richiesto è commisurato ad un prelievo atteso riferito a tre giorni (fatti salvi i casi di incremento del livello di garanzie richiesto a seguito di non puntuale e regolare esecuzione degli obblighi di pagamento connessi all'esecuzione del contratto di trasporto e per i nuovi utenti);
 - al fine di perseguire un maggiore livello di copertura della possibile esposizione e di prevenire e minimizzare i rischi che potrebbero derivare al sistema - e dunque alla generalità degli utenti - da detta esposizione, con il documento per la consultazione 541/2012/R/gas l'Autorità ha prospettato le seguenti opzioni di possibili interventi:
 - Opzione 1: riduzione dei termini previsti nel codice di rete per la risoluzione del contratto di trasporto, ossia la riduzione del periodo di eventuale reintegro;
 - Opzione 2: modifiche specifiche alla disciplina del SdDT, affinché il soggetto che lo eroga, ossia il RdB, anche tramite il fornitore transitorio, abbia titolo a riscuotere, in caso di risoluzione del contratto di trasporto, gli ammontari corrispondenti ai prelievi effettuati nel periodo di eventuale reintegro dai clienti finali titolari di punti di riconsegna sulla rete di trasporto forniti dall'UdB cui sia stato risolto il contratto e dagli UdD relativamente ai punti di riconsegna degli impianti connessi alla rete di trasporto riforniti, direttamente o indirettamente, dall'UdB cui sia stato risolto il contratto;
 - le risposte alla consultazione, relativamente all'Opzione 1, hanno evidenziato l'esigenza di mantenere le attuali tempistiche del periodo di eventuale ripristino al fine di assicurare agli utenti un margine di tempo sufficiente al ripristino del livello di garanzia, e consentire al RdB un congruo margine per la verifica dell'effettivo ripristino della garanzia;
 - le risposte alla consultazione, relativamente all'Opzione 2, hanno evidenziato la maggiore efficienza di questa opzione in quanto idonea a ridurre l'esposizione del sistema, minimizzando di conseguenza i rischi per il medesimo e per la generalità degli utenti, senza comportare una maggiore onerosità in termini di garanzie richieste, ma hanno altresì evidenziato l'esigenza di approfondire l'esame di una sua percorribilità a fronte dei possibili contenziosi che potrebbero derivarne legati ai seguenti profili:
 - e) la legittimità della disposizione che prevede che i quantitativi prelevati durante il periodo di eventuale reintegro siano fatturati dal soggetto che eroga il SdDT in luogo dell'UdB, inadempiente, posto che in tale periodo il medesimo soggetto non sarebbe titolare di alcun rapporto contrattuale

- con i clienti finali e gli UdD riforniti dall'UdB a cui è stato successivamente risolto il contratto;
- f) la comunicazione dell'avvenuto subentro del soggetto che eroga il SdDT ai clienti finali e del UdD interessato avverrebbe solo in un momento successivo alla decorrenza del SdDT; durante tale periodo la fornitura del gas avverrebbe secondo le condizioni economiche definite dalla deliberazione 249/2012/R/gas che potranno risultare in generale diverse, e possibilmente più onerose, rispetto a quelle sottoscritte con l'UdB;
- peraltro, la possibilità di ridurre le tempistiche di comunicazione dell'avvenuto subentro al fine di ridurre le criticità di cui alla precedente lettera f), ad esempio mediante apposita comunicazione al fornitore transitorio già nel periodo di eventuale reintegro, presenterebbe, anch'essa, profili di criticità, in quanto comporterebbe la trasmissione di informazioni commercialmente sensibili anche nel caso in cui non sia necessario attivare il SdDT a seguito del reintegro delle garanzie.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 2, comma 12, lettera h) della legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di “emana[re] le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi”, stabilendo che “tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37”;
- il richiamato comma 37 stabilisce che “Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio“, delineando dunque un potere di eterointegrazione dei contratti di utenza nei settori di competenza;
- quanto prospettato come Opzione 2 nel documento per la consultazione 541/2012/R/gas risulta coerente con il quadro normativo vigente ai sensi del quale, in forza dell'art. 1360, comma 2, del Codice civile, nei contratti a esecuzione continuativa quale è il contratto di trasporto, le parti hanno il diritto di accordarsi su una condizione risolutiva che produca i propri effetti con decorrenza da un momento anteriore rispetto al momento in cui si verifica la condizione stessa;
- pertanto, questo intervento costituisce esercizio del potere dell'Autorità di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e bilanciamento, ai sensi dei richiamati commi 12, lett. h), e 37, dell'art. 2, della legge 481/95, al fine di conformare le condizioni generali del contratto di trasporto contenute nel codice di rete, prevedendo che, il verificarsi della condizione risolutiva della mancata integrazione delle garanzie entro il periodo di eventuale reintegro comporti la risoluzione del contratto di trasporto con effetto dal momento in cui l'UdB non soddisfa la condizione EPSu<MEPSu;
- a quest'ultimo riguardo, il mancato rispetto della condizione EPSu<MEPSu costituisce già inadempimento del contratto di trasporto, rispetto al quale, pertanto, il periodo di eventuale reintegro previsto dall'attuale regolazione, costituisce una sorta di “banda di tolleranza” all'interno della quale all'utente, pur conservando il diritto di immettere e prelevare gas in/dalla rete, sarebbero inibite, a tutela del sistema, alcune funzionalità del sistema quali la possibilità di operare al PSV e il conferimento di nuova capacità, nonché l'inibizione della

fatturazione ai clienti finali; solo a fronte di un successivo inadempimento dell'obbligo di reintegrare le garanzie, pertanto, il contratto di trasporto si risolverebbe, peraltro con effetti decorrenti dal primo inadempimento;

- peraltro, la consultazione pone in luce l'esigenza di predefinire in modo chiaro e univoco, anche nei confronti del cliente finale e dell'UdD, la disciplina applicabile al fine di evitare situazioni di incertezze e ambiguità;
- la deliberazione 249/2012/R/gas prevede, al comma 3.2, che l'erogazione del SdDT decorre, senza soluzione di continuità, dalla data di efficacia della risoluzione anticipata del contratto di trasporto e che il RdB comunica l'avvenuta attivazione del SdDT, ai clienti finali interessati entro 5 giorni successivi, ai sensi del comma 4.1, e agli UdD interessati entro 3 giorni successivi, ai sensi del comma 6.1, dalla data di decorrenza del medesimo servizio; il codice di rete prevede al Capitolo 5, § 10.3, che il RdB, nel caso abbia selezionato un fornitore transitorio, gli comunichi l'avvenuta attivazione entro il secondo giorno successivo alla data di decorrenza del servizio e al Capitolo 5, §10.4.1, che il fornitore transitorio provveda a informare i clienti finali e gli UdD interessati entro i cinque giorni successivi alla comunicazione dell'RdB;
- l'adozione delle disposizioni prospettate come opzione 2 nel documento per la consultazione 541/2012/R/gas comportano una revisione delle tempistiche delle predette comunicazioni prevedendone l'estensione di un numero di giorni pari al *periodo di eventuale reintegro* nel caso in cui la risoluzione del contratto di trasporto avvenga per un livello inadeguato delle garanzie richieste.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'ambito di applicazione delle disposizioni della deliberazione 249/2012/R/gas è attualmente limitato ai soli prelievi diretti che si possono verificare sulle reti gestite dall'impresa maggiore di trasporto e non riguarda, pertanto, le c.d. reti regionali gestite da imprese di trasporto diverse (di seguito: imprese regionali di trasporto), la cui regolazione sarà adottata in esito alla complessiva riforma della regolazione dei servizi di trasporto e di bilanciamento relativi a tali reti, prefigurata dalla deliberazione ARG/gas 184/09, dal documento per la consultazione 25/10 e dal documento per la consultazione 45/10;
- pertanto, con le deliberazioni 428/2012/R/gas, 39/2013/R/gas e 89/2013/R/gas, l'Autorità, in conseguenza alla risoluzione di contratti di trasporto effettuata da Snam Rete Gas nei confronti di alcuni utenti ha adottato disposizioni urgenti e transitorie volte a garantire, nell'ambito del SdDT, come regolato dalla deliberazione 249/2012/R/gas, anche il bilanciamento del gas naturale in relazione ai prelievi presso punti di riconsegna delle reti gestite da imprese regionali di trasporto.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- relativamente alle condizioni di erogazione del SdDT, la deliberazione 249/2012/R/gas definisce i corrispettivi che l'impresa di trasporto applica ai clienti finali e agli UdD, prevedendo tra l'altro che:
 - a) ai clienti finali siano applicate:

- i. le condizioni economiche di fornitura previste per il fornitore di ultima istanza, qualora sussistano i requisiti per l'attivazione del suddetto fornitore;
- ii. corrispettivi derivanti da un prezzo giornaliero, a copertura dei costi di sbilanciamento trasporto e commercializzazione, applicato all'energia giornaliera erogata, qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza o ne sia impossibile l'attivazione (comma 4.2);
- b) agli UdD siano applicati corrispettivi derivanti da un prezzo giornaliero, a copertura dei costi di sbilanciamento trasporto e commercializzazione, applicato all'energia giornaliera allocata (comma 6.2);
- i prezzi di cui alla precedente lettera a), punto ii. e alla precedente lettera b) comprendono anche un elemento $C_{Trasp,g}$ che ha la finalità di coprire i costi di trasporto sostenuti per i prelievi relativi ai punti di riconsegna oggetto del SdDT e devono pertanto considerare tutte le componenti applicate su tali punti di riconsegna, comprese le componenti tariffarie addizionali;
- inoltre, in caso di fornitura transitoria, la citata deliberazione 249/2012/R/gas prevede che il fornitore transitorio applichi le condizioni di erogazione del SdDT, incrementate del corrispettivo $INA_{FT/CF}$ e $INA_{FT/UdD}$ e consideri come livello di commercializzazione da includere nel prezzo quanto offerto nell'ambito delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio;
- il livello del corrispettivo $INA_{FT/CF}$ e $INA_{FT/UdD}$ è stato fissato dalla deliberazione 363/2012/R/gas ed è previsto che tale livello venga aggiornato dall'Autorità entro la fine del mese precedente l'espletamento delle procedure.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno adottare le disposizioni prospettate come Opzione 2 nel documento per la consultazione 541/2012 in quanto misure idonee a minimizzare l'esposizione del sistema, minimizzando di conseguenza i rischi per il medesimo e per la generalità degli utenti, rispetto alle partite economiche per il bilanciamento;
- sia a tal fine necessario integrare le disposizioni della deliberazione 45/11 prevedendo, che:
 - qualora l'UdB non reintegri le garanzie entro la scadenza del periodo di eventuale reintegro, il relativo contratto di trasporto con il RdB si risolva con effetto decorrente dal momento in cui non è stato rispettato il livello di garanzie;
 - gli eventuali quantitativi di gas immessi nel periodo di eventuale reintegro dall'UdB cui sia stato risolto il contratto di trasporto nei termini di cui al precedente alinea, siano regolati dal RdB unitamente e secondo i criteri previsti per le partite economiche per il bilanciamento e liquidate una volta assolti tutti gli obblighi di pagamento;
- sia inoltre necessario integrare le disposizioni della deliberazione 249/2012/R/gas, prevedendo che i termini di comunicazione dell'avvenuta attivazione del SdDT, previsti ai commi 4.1 e 6.1 della medesima deliberazione, siano estesi in caso di risoluzione del contratto di trasporto a seguito del mancato reintegro delle garanzie prestate, dei giorni corrispondenti al periodo di eventuale reintegro;

- sia opportuno, al fine di dare maggiore consapevolezza ai clienti finali e agli UdD, prevedere che nei contratti di fornitura con i clienti finali il venditore dia adeguata informazione della disciplina applicabile nel caso di risoluzione del contratto di trasporto dell'UdB e di quanto previsto relativamente al periodo di eventuale reintegro;
- al fine garantire il bilanciamento del sistema nazionale del gas e la continuità delle forniture anche nei casi di risoluzione del contratto di trasporto nei confronti di utenti che dispongono di capacità conferita presso punti di riconsegna di imprese regionali di trasporto sia necessario prevedere, in linea con gli interventi d'urgenza introdotti con le deliberazioni 428/2012/R/gas, 39/2013/R/gas e 89/2013/R/gas, che queste imprese erogino il SdDT secondo le condizioni previste dalla deliberazione 249/2012/R/gas e pertanto che:
 - possano approvvigionarsi del gas necessario nell'ambito del servizio di bilanciamento erogato dal RdB;
 - possano chiedere al RdB che le procedure dallo stesso gestite ai sensi dell'articolo 14, della deliberazione 249/2012/R/gas siano estese per includere anche i propri punti di riconsegna nell'ambito per il quale il fornitore transitorio individuato con le medesime procedure svolge il proprio servizio;
- al fine di dare certezza delle condizioni economiche applicate nel SdDT prima dello svolgimento delle procedure per la selezione dei fornitori transitori, sia necessario:
 - chiarire la corretta applicazione dell'elemento $C_{Trasp,g}$ di cui ai commi 4.2 e 6.2, della deliberazione 249/2012/R/gas, prevedendo in particolare che i corrispettivi relativi al servizio di trasporto debbano comprendere tutte le componenti tariffarie effettivamente pagate per fornire i punti di riconsegna oggetto del servizio, comprese le componenti tariffarie aggiuntive;
 - aggiornare il livello della componente $INA_{FT/CF}$ e $INA_{FT/UdD}$ attualmente fissato dalla deliberazione 363/2012/R/gas;
- le necessarie modifiche al codice di rete di trasporto di Snam Rete Gas siano adottate entro tempi adeguati allo svolgimento delle procedure concorsuali per la selezione del fornitore transitorio per il prossimo anno termico, e sia pertanto necessario prevedere che la relativa proposta di modifica sia definita in deroga alle previsioni della deliberazione ARG/gas 55/09 in materia di preventiva consultazione

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione ARG/gas 45/11 come segue:
 - a) al comma 11.8 il testo “. Ove l'utente interessato non riduca l'EPSu di propria competenza, ovvero non reintegri le garanzie al livello richiesto entro un termine il responsabile del bilanciamento ” è sostituito da: “ed”;
 - b) al comma 11.9 la lettera d) è soppressa;
 - c) dopo il comma 11.9 sono aggiunti i seguenti:

“11.9bis Ove l’utente interessato non riduca l’EPSu di propria competenza, ovvero non reintegri le garanzie al livello richiesto entro un termine stabilito nel codice di rete, il responsabile del bilanciamento procede alla risoluzione del contratto con effetto decorrente dal momento in cui l’EPSu dell’utente è risultato superiore all’MEPSu di competenza. Gli eventuali quantitativi di gas immessi dall’utente del bilanciamento interessato nel periodo successivo alla decorrenza della risoluzione sono regolati dal responsabile del bilanciamento unitamente e secondo i medesimi criteri previsti per la regolazione delle partite economiche per il bilanciamento. La liquidazione di dette partite economiche compensa eventuali partite a debito dell’Utente del Bilanciamento nei confronti del Responsabile del Bilanciamento ed è condizionata al rispetto dell’obbligo di cui al comma 11.9ter.

11.9ter E’ fatto divieto all’utente del bilanciamento di fatturare ai clienti finali o agli utenti della distribuzione i prelievi relativi al periodo successivo al momento in cui l’EPSu dell’utente è risultato superiore all’MEPSu. Il presente divieto decade nel momento in cui il responsabile del bilanciamento abbia verificato l’avvenuto ripristino di un livello dell’EPSu inferiore al MEPSu di competenza.”

2. di modificare la deliberazione 249/2012/R/gas come segue:
 - a) al comma 4.1, dopo le parole “entro 5 (cinque) giorni” è aggiunto il seguente testo: “, ovvero entro 12 (dodici) giorni nei casi di risoluzione del contratto di trasporto ai sensi della lettera d) del comma 11.9 della deliberazione ARG/gas 45/11,”
 - b) al comma 4.2 la definizione C_{Trasp_g} è sostituita dalla seguente definizione:
 - “ C_{Trasp_g} è la somma del corrispettivo mensile di capacità per il trasporto sulla rete nazionale dei gasdotti relativo al punto uscita e del corrispettivo mensile di capacità per il trasporto sulla rete nazionale comprensivo di tutte le componenti del servizio di trasporto e delle componenti aggiuntive relative al punto di riconsegna, riproporzionati su base giornaliera e applicati ai prelievi giornalieri;”
 - c) al comma 6.1, dopo le parole “entro 3 (tre) giorni” è aggiunto il seguente testo: “, ovvero entro 10 (dieci) giorni nei casi di risoluzione del contratto di trasporto ai sensi della lettera d) del comma 11.9 della deliberazione ARG/gas 45/11,”;
3. di prevedere che il comma 7.2, della deliberazione 363//2012/R/gas sia sostituito dal seguente comma:

“7.2 A partire dall’1 ottobre 2013, il valore del corrispettivo:

 - a. $INAFT,CF$ è fissato pari a 0,2169 €/GJ;
 - b. $INAFT,UdD$ è fissato pari a 0,1889 €/GJ.”
4. di prevedere che le imprese regionali di trasporto erogino il servizio di *default* trasporto in relazione ai punti di riconsegna della propria rete rimasti privi del relativo utente per effetto della risoluzione del contratto di trasporto secondo le condizioni definite dalla deliberazione 249/2012/R/gas, qualora applicabili;
5. di prevedere che ai fini del bilanciamento del sistema nazionale connesso all’erogazione del servizio di *default* trasporto direttamente dall’impresa

regionale di trasporto interessata, ai sensi del precedente punto 3, si applichino le disposizioni del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto anche in relazione ai quantitativi di gas di competenza di imprese regionali di trasporto che non sono utenti dell'impresa maggiore di trasporto;

6. di prevedere che le imprese regionali di trasporto, prima dell'avvio delle procedure effettuate dal responsabile del bilanciamento ai sensi dell'articolo 14, della deliberazione 249/2012/R/gas, ne possano richiedere al medesimo responsabile del bilanciamento l'estensione per includere anche i propri punti di riconsegna nell'ambito per il quale il fornitore transitorio individuato con le medesime procedure svolge il proprio servizio; in tal caso al fornitore transitorio si applicano, in relazione ai punti di riconsegna delle imprese regionali di trasporto che ne hanno fatto richiesta, le medesime condizioni previste per lo svolgimento di questa funzione nell'ambito della rete di trasporto gestita dall'impresa maggiore di trasporto;
7. di prevedere che Snam Rete Gas trasmetta entro tempi adeguati allo svolgimento delle procedure concorsuali per la selezione del fornitore transitorio per l'anno termico 2013-2014, una proposta di modifica del codice di rete funzionale a recepire le disposizioni del presente provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/gas 55/09 in materia di preventiva consultazione;
8. di trasmettere il presente provvedimento a Snam Rete Gas;
9. di pubblicare il presente provvedimento e le deliberazioni 45/11, 249/2012/R/gas e 363/2012/R/gas, come modificate rispettivamente ai sensi dei precedenti punti 1, 2 e 3, sul sito internet dell'Autorità.

7 agosto 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni